ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO



Teramo, 26 giugno 2014 Ns. Prot. n. 1266

ALLA SOC. GRAN SASSO ACQUA SPA
VIA ETTORE MOSCHINO, 23/B
C.a. del Responsabile del Procedimento ing. Aurelio Melaragni
67100 L'AQUILA
gsacqua@legalmail.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE Ex AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE c.a. Commissario RAFFAELE CANTONE Piazza Augusto Imperatore, 32 00186 Roma

> <u>protocollo@pec.anticorruzione.it</u> segreteria.autorita@pec.anticorruzione.it

ORDINI INGEGNERI REGIONE ABRUZZO

ORDINI ARCHITETTI REGIONE ABRUZZO

ANCE REGIONE ABRUZZO anceab@tin.it

APIEDIL REGIONE ABRUZZO info@apiedil.it

LORO SEDI

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI VIA IV NOVEMBRE, 114 00187 ROMA segreteria@ingpec.eu

ORDINI INGEGNERI ITALIA

OGGETTO:	L'Aquila. Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori "di ricostruzione delle infrastrutture nell'ambito urbano del centro storico della città de L'Aquila" – Secondo stralcio. Segnalazione criticità
----------	---

Con riferimento all'oggetto lo scrivente Ordine, su specifica segnalazione di alcuni iscritti, ha preso visione del bando in oggetto ed allegato alla presente (allegato 1) e delle rettifiche intervenute (allegato 2).

Dalla disamina del bando si è rilevato che:

- 1. <u>i costi preventivati e posti in gara (quindi soggetto a ribasso) per le progettazioni esecutive (si tratta di cinque lotti distinti) non sono preceduti da una specifica analitica di calcolo del compenso;</u>
- 2. <u>le progettazioni definitive, che comunque vanno redatte a carico dei concorrenti (art. 3, comma 2 lett. a) non sono remunerate.</u>

Punto nº 1.

Alla luce della integrale abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, (abrogazione che incide, per esplicita previsione, anche sulle norme del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento attuativo che prevedevano il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compreso l'art. 266 del Regolamento), il Ministero della Giustizia ha emanato il D.M. Giustizia nº 143 del 31.10.2013 che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara.

L'art. 264, primo comma – lett. d) del Regolamento, da ritenersi ancora vigente pur dopo la radicale riforma introdotta con il decreto legge n. 1 del 2012, stabilisce infatti che il bando contiene obbligatoriamente "l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare".

A questi fini le stazioni appaltanti, nella fissazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore.

Punto nº 2.

Nel merito di tale rilievo si vuole ricordare quanto stabilito dall'AVCP.

- 1. come già più volte evidenziato dall' AVCP è necessario che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni (cfr. determinazioni nn. 1/2006, 4/2007 e 5/2010), poiché una carente progettazione, oltre a determinare la realizzazione di opere pubbliche di minor pregio, è stata dall'Autorità individuata in più occasioni come la fonte principale di maggiori costi e tempi di realizzazione, nonché di riserve e di ricorsi giurisdizionali.
- 2. la determinazione dell'importo dell'affidamento non può essere connotata da arbitrarietà, ma deve fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano di:
 - a. a) assicurare un adeguato svolgimento della prestazione;

- b. b) assicurare la qualità del servizio dal momento che, come più volte rilevato, eventuali carenze di questo si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla realizzazione dell'opera in termini di valore della stessa e maggiori costi;
- c. c) individuare correttamente le modalità di affidamento e la pubblicità da attuare;
- d. d) valutare la congruità delle offerte formulate dai partecipanti.
- 3. Le stazioni appaltanti non possono, porre a base di gara un importo senza un minimo di analisi, come peraltro previsto dall'articolo 89 (strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi) del Codice e senza motivare il percorso tecnico-logico a cui ispirarsi nella determinazione del valore;
- 4. ai sensi dell'articolo 279 del d.P.R. n. 207 del 2010, anche in caso di appalti di servizi, occorre procedere alla progettazione del servizio prima di avviare le procedure di affidamento (cfr. determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, paragrafo 3).
- 5. i documenti a base di gara devono consentire una esatta conoscenza delle quantità delle singole prestazioni e quindi devono fornire ai concorrenti le più ampie e complete informazioni sulla commessa in modo da consentire agli stessi di formulare l'offerta nel modo più consapevole possibile.
- 6. La lettera d) del comma 1) dell'articolo 264 del d.P.R. n. 207 del 2010 dispone che nei documenti di gara deve essere indicata la modalità di calcolo del corrispettivo e cioè, in vigenza delle tariffe, le modalità di applicazione delle stesse. Se il riferimento alla possibilità di utilizzo delle tariffe professionali è da ritenersi abrogato è da considerare ancora del tutto vigente l'obbligo di illustrare le modalità di calcolo del corrispettivo.
- 7. gli appalti debbono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. Pertanto, l'interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell'impresa ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti (cfr. Consiglio di Stato, sez III, Sentenza 11 aprile 2012, n. 2073);
- 8. che l'AVCP(Deliberazione n. 49 Adunanza del 3 maggio 2012) ritiene che è criticabile e da considerare negativo la non congruenza del corrispettivo con l'importo stabilito per l'incentivo ai dipendenti dell'amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.

Ordunque è evidente che, sulla base dei contenuti del bando dove si chiede un progetto definitivo, non si comprende che fine faccia il compenso del progetto definitivo.

In effetti se il bando richiama l'art. 53,.comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., bisogna acquisire il progetto definitivo in sede di offerta.

In tal senso la norma è chiara, bisogna indicare anche l'importo dei costi di progettazione definitiva.

E' evidente quindi che, sulla base dei contenuti del bando, si richiede la redazione di un progetto definitivo (a costo zero?) in totale dispregio del principio fondamentale a base della Costituzione ed in contrasto con le norme di equo compenso, valicando i limiti del Codice penale attesa l'applicazione, tout court, dell'arricchimento senza causa.

Al fine di dare sostanza all'asserto di cui sopra, si riepiloga il disposto normativo che secondo il Ns modesto parere novella la procedura in atto:

- 1. l'art 262 norma in materia di servizi di ingegneria e di architettura e la progettazione dei lavori è legiferata sia dal D. Lgs 163/2006 sia dal DPR 207/2010 quale servizio tecnico stante i contenuti di cui all'allegato IIA del citato D.lgs;
- 2. il corrispettivo dei servizi trova fondamento nella Suprema Carta Costituzionale per cui ogni lavoro deve avere l'equo compenso tanto che tutt'ora sono valevoli i seguenti articoli del codice civile:

Art. 2225. - Corrispettivo -

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilita dal Giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 2233 - Compenso. -

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Per cui anche volendo venir meno alle tariffe (ma nel caso è d'obbligo stante il tenore del coordinato dell'art 262 del DPR 207/2012 e dei suddetti artt. di codice civile) il compenso deve essere adeguato e decoroso.

In definitiva questo Ordine non può esimersi dal non rilevare le criticità sopra esplicitate e pertanto

CHIEDE

Alla SOC. GRAN SASSO ACQUA spa, al Responsabile del Procedimento ing. Aurelio Melaragni, che vengano opportunamente riconsiderati secondo norma i prezzi per i servizi di <u>progettazione esecutiva</u> essendo tale costo essenziale nella formulazione dell'offerta complessiva, ed inoltre il giusto compenso, determinato come sopra, per la <u>progettazione definitiva</u> in quanto prestazione richiesta ed oltretutto necessaria.

All'Autorità Nazionale Anti Corruzione, che ha preso le veci dell'AVCP ed a cui la presente è pure indirizzata, si rappresenta che questo Ordine confida nei nuovi poteri ad essa conferiti di censura e sanzionatori già nella fase di emissione dei bandi, per riformare quelle parti che possono alterare il mercato e magari per evitare che possano intraprendere direzioni già prestabilite.

Alla stessa nuova Autorità si anticipa che verranno inoltrate nuovamente, con distinte note di trasmissione, le segnalazioni di anomalie rilevate e notificate a suo tempo all'AVCP e rimaste senza alcun riscontro.

Ing. A

-0 M

residente

Ifonso/Marcozzi

Allegato 1 - Bando di gara

Allegato 2 – Avviso relativo a informazioni complementari e rettifiche